



FIAMME D'ORO

ORGANO D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE GUARDIE DI P.S.

Direzione - Redazione - Amministrazione - Via Statilia, 30 Telefoni 775596 - 752151 int. 2672 - 00185 Roma

ANNO 11 - N. 2

Abb. Postale - Gruppo III (70%)

GIUGNO 1975



2 GIUGNO 1975 - FESTA DELLA REPUBBLICA
OMAGGIO AL MILITE IGNOTO

FRATELLI

Mariano il 15 luglio 1916

*Di che reggimento siete
Fratelli?*

*Parola tremante
nella notte*

Foglia appena nata

*Nell'aria spasimante
involontaria rivolta
dell'uomo presente alla sua
fragilità*

Fratelli

G. Ungaretti

Fratelli: parola d'amore inaspettata, esile, «tremante nella notte» «foglia appena nata» nel caos della guerra; nel trionfo dell'odio e nell'aria ricolma di dolore «spasimante», afferma quasi involontariamente una ribellione alla fragilità umana, perché l'amore unisce e dà forza, mentre la guerra pone l'uomo in condizione d'inferiorità, di precarietà, di insicurezza...

(Commento di A. Tancredi)

Comitato di Redazione

Udalrico Caputo
 Mario De Simone
 Biagio Di Pietro
 Francesco Mozzi
 Elio De Jorio
 Gennaro Bruno
 Armando Rinaldi
 Elviro Scalera
 Francesco Valente

Direttore Responsabile

Remo Zambonini

Redattore Capo

Antonio Tancredi

Direzione - Amministrazione - Redazione

00185 Roma - Via Statilla, 30
 Telefoni 775596-752151 - int. 2672

Registrazione del Tribunale di Roma
 n. 15906 in data 19-5-1975.

Una copia L. 150

Quote di abbonamento annuale: ordinario: L. 1.200
 » » » » sostenitore: L. 5.000
 » » » » benemerito: L. 10.000
 » » » » Estero: il doppio

Spediz. in Abb. Postale Gruppo III (70%)

I versamenti possono essere effettuati tramite le Sezioni « A.N.G.P.S. »

Tipografia «NUOVA ERA» Tel. 60.71.348 - Vitinia-Roma

SOMMARIO

Dimissioni del Prefetto Dott. Efsio Zanda Loy e nomina del Prefetto Dott. Giorgio Menichini	pag. 3
Miglioramenti economici personale in congedo	» 5
Dalla tragedia... una speranza	» 6
Appello ai nostri Associati	» 6
Leggi e decreti - La legge sull'Ordine pubblico	» 7-9
Riforma del diritto di famiglia	» 8
Giurisprudenza	» 8-9
Vita delle Sezioni	» 10
Deceduti	» 11

La pubblicazione del periodico « FIAMME D'ORO » è stata ripresa dal mese di maggio u.s. e attualmente è in corso la spedizione a tutti gli abbonati.

Per ragioni esclusivamente tecniche è opportuno non ricevere e non inviare più quote di abbonamento relative all'anno 1975.

Le adesioni al periodico saranno valide per il 1976.

L'indirizzo dell'abbonato dovrà, sempre essere completato con l'indicazioni del N. di codice di avviamento postale.



Il 4 giugno il Prefetto Dottor Efsio Zanda Loy ha lasciato, su sua richiesta, l'incarico di Capo della Polizia che ricopriva dal 2 febbraio del 1973.

E' stato sostituito dal Prefetto dr. Giorgio Menichini, dal luglio del 1973 Capo di Gabinetto dell'On. Ministro dell'Interno.

Il Dr. Menichini, prefetto dal 1967, combattente ed invalido di guerra, merito distinto, ha retto incarichi di rilievo presso la Direzione Generale del Personale, le Prefetture di Venezia e Napoli. E' stato



Vice Direttore Generale reggente della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, Prefetto di Bologna e Commissario del Governo per la Regione Emilia-Romagna.

FIAMME ORO, mentre formula, a nome di tutti i suoi abbonati il più vivo e deferente augurio di un utile e proficuo lavoro per il prefetto Menichini, porge il proprio vivo saluto al prefetto Zanda che ha retto l'Istituto per tempo non lungo ma in momenti di particolari, crescenti, assillanti difficoltà.

TELEGRAMMA LETTERA

Eccellenza il Prefetto
 Dott. Giorgio Menichini
 Capo della Polizia
 Ministero Interno

ROMA

NELL'ATTO IN CUI V.E. ASSUME L'ALTO MAGISTERO CONFERITOLE QUESTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DESIDERA PORGERLE FERVIDI VOTI AUGURALI PER OGNI SUCCESSO ET PERSONALE FORTUNA UNITAMENTE ASSICURAZIONE NOSTRA PIENA SOLIDARIETA' ET COLLABORAZIONE PUNTO

CON OSSEQUIO PUNTO

TENENTE GENERALE CONGEDO
 PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
 GUARDIE P.S.
 F.T.O (BIAGIO DI PIETRO)

RISPOSTA DEL SIG. CAPO POLIZIA

TELEGRAMMA

Tenente Generale Biagio di Pietro
 Associazione Nazionale Guardie P.S.
 in congedo - Via Statilla n. 30 ROMA

GRATO PER CORTESI AUGURI RICAMBIO A LEI ET APPARTENENTI CODESTA ASSOCIAZIONE OGNI PIU' FERVIDO CORDIALE SALUTO

GIORGIO MENICHINI



ROMA, 9 GIUGNO 1975: IL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA RENDE OMAGGIO AI NOSTRI CADUTI, NEL SACRARIO PRESSO L'ACCADEMIA DEL CORPO.

Con profonda soddisfazione pubblichiamo la lettera che il Signor Capo della Polizia, Prefetto Menichini, si è compiaciuto, subito dopo il suo insediamento, inviare al Presidente Nazionale e il comunicato, con detta trasmesso, relativo al passaggio alla fase della elaborazione pratica del provvedimento per l'adeguamento per tutto il personale in quiescenza della pensionabilità dell'indennità d'istituto alla misura stabilita dalla legge 28-4-1975 n. 135.

Si soggiunge che, sull'argomento sono state anche presentate proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Caro Generale,

ho seguito con personale interesse la questione relativa all'adeguamento a tutto il personale in quiescenza della pensionabilità dell'indennità d'istituto alla misura stabilita dalla legge 28 aprile 1975, n. 135.

L'Onorevole Signor Ministro dell'Interno — anche egli particolarmente impegnato per la concreta soluzione del delicato problema nel più breve tempo possibile — ha promosso una apposita riunione, che si è svolta il giorno 5 corrente mese presso l'Ufficio del Ministro per l'organizzazione della Pubblica Amministrazione.

Nell'inviare la copia del comunicato diramato al termine della riunione suddetta, Le sarò grato se vorrà cortesemente disporre la massima diffusione presso tutti gli associati.

Con i saluti più cordiali.

Suo

Giorgio Menichini

Il Ministro per l'Organizzazione della P.A. Francesco Cossiga, con l'intervento del Sottosegretario all'Interno On.le Zamberletti, ha presieduto a Palazzo Vidoni una riunione, convocata d'intesa con il Ministro Gui, alla quale erano presenti alti funzionari del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro, alti ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo delle Guardie di P.S. per un esame degli specifici problemi delle Forze dell'Ordine in tema di rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

In tale sede si è accolto il principio dell'adeguamento per tutto il personale in quiescenza della pensionabilità dell'indennità di istituto alla misura stabilita dalla recente Legge 28-4-1975, n. 135.

Al termine della riunione e dopo un approfondito esame dei problemi è stato costituito un gruppo di lavoro per la elaborazione dei necessari provvedimenti.

Eccellenza,

Il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale delle Guardie di P., riunitosi oggi, sicuro interprete dei sentimenti degli Associati tutti, desidera subito esternare i sensi della più viva riconoscenza per il fattivo e determinante inestressamento spiegato dall'Ecc. Vostra per la favorevole soluzione della sentita ed annosa aspirazione dei pensionati delle Forze dell'Ordine, collocati in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1973.

Nell'esternare anche il mio personale ringraziamento per la cortese comunicazione che si è compiaciuta farmi pervenire, Le rivolgo preghiera perché voglia presentare all'On.le Signor Ministro Gui i sensi di gratitudine di noi tutti per l'autorevole determinazione che offre finalmente una concreta prospettiva di speranza e di fiducia ai ranghi dei vecchi servitori della nostra Amministrazione.

Assicuro, infine, di aver immediatamente reso noto, con plico espresso, quanto comunicato dall'Ecc. Vostra, a tutte le Sezioni Provinciali costituite.

Con ossequio.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Ten. Gen. (e) Biagio Di Pietro)

Considerato tutto quanto sopra esposto, sembra oramai di poter riporre piena fiducia circa le prospettive di concreta, sollecita e soddisfacente soluzione di un'aspettativa che, oltre rispondere ad una corretta esigenza di equità e di etica sociale, vuole sanare una palese violazione del dettato dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

E mentre il più ampio problema dell'estensione dell'assegno perequativo a tutti i pensionati delle Amministrazioni dello Stato abbisogna ovviamente di studio e di impegni più vasti, per quanto concerne l'immediato adeguamento dell'indennità del Servizio d'Istituto previsto dall'art. 10 della Legge 628 del 27-10-1973 ed inopinatamente non adeguato al personale posto in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1973, che pure ne godeva una fascia pensionabile di Lire 12.000 mensili, non debbono sussistere altri margini di riflessioni e di « tempi lunghi » perché i politici gli alti burocrati e gli Ufficiali riuniti il 5 giugno u.s.c. pare che abbiano finalmente avvertito l'essenza e la portata del dramma in cui si dibatte una fra le più elette e benemerite categorie di servitori dello Stato, disinvoltamente discriminate financo nel riconoscimento di specifiche e peculiari spettanze che ha invece ben meritato lungo il travagliato arco di tempo trascorso nei rispettivi ranghi.

Cari consoci, non è una parola di speranza e tanto meno di rassegnazione ma, al contrario, di certezza nella giustizia riparatrice, che ho inteso rivolgere a tutti voi, pazienti e dignitosi cittadini dell'ordine.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Roma, 20 giugno 1975.

CONCESSIONE CONTRIBUTO GOVERNATIVO

Pervengono da molte nostre Sezioni richieste di notizie circa l'esito del disegno di Legge d'iniziativa Governativa n. 878 presentato alla Camera dei Deputati il 6 ottobre 1972, relativo alla concessione del contributo annuo a questa Associazione Nazionale, unica fra le altre consorelle Associazioni a non fruire di tale beneficio, determinando così gravi difficoltà funzionali e la non sempre agevole realizzazione delle finalità associative, specialmente assistenziali.

Purtroppo la situazione non ha offerto, almeno fino ad ora, alcun elemento di favorevole soluzione, malgrado le premure rivolte a tutti i livelli e per ultimo all'On.le Presidente della Camera dei Deputati, come da telegramma che si trascrive.

Sarà cura di questa Presidenza Nazionale di rinnovare le proprie premure al riguardo e tenere informati i commilitoni del loro risultato.

Roma, 24 giugno 1975.

TELEGRAMMA

ONOREVOLE SANDRO PERTINI
PRESIDENTE CAMERA DEPUTATI
ROMA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PUBBLICA SICUREZZA OGGI RIUNITA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PROPRIA SEDE VIA STATILIA 30 RIVOLGE VOSSIGNORIA ONOREVOLE ACCORATA PREGHIERA URGENTE DISCUSSIONE DISEGNO LEGGE INIZIATIVA GOVERNATIVA NUMERO 878 PRESENTATO 6 OTTOBRE 1972 RELATIVO CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUO AT ASSOCIAZIONE STESSA UNICA TRA ASSOCIAZIONI DI ARMA AT NON FRUIRE CONTRIBUTI DI SORTA ET QUINDI IN GRAVI DIFFICOLTA' PERSEGUIMENTO PROPRI FINI SPECIALMENTE ASSISTENZIALI ALT RINGRAZIAMENTI ED OSSEQUI ALT

TENENTE GENERALE BIAGIO DI PIETRO
PRESIDENTE NAZIONALE

Roma, 16 marzo 1975.

LA LEGGE SULL'ORDINE PUBBLICO

La nuova legge sull'ordine pubblico, 22 maggio 1975 n. 152, per le lunghe e note difficoltà della sua formulazione, avrebbe meritato una pubblicazione per esteso.

Noi riteniamo di far cosa gradita e utile ai lettori pubblicandone alcuni stralci che concernono più propriamente i compiti della polizia giudiziaria e la tutela del personale, limitandoci per il rimanente alle notizie essenziali.

Dopo aver, artt. 1 e 2, limitato la concessione della libertà provvisoria per alcuni delitti tra i più gravi (attentato al Presidente della Repubblica o contro la Costituzione, omicidio doloso, insurrezione armata, devastazione, saccheggio, strage, costituzione e partecipazione a banda armata ecc.) o, per particolari reati, a persone già in stato di libertà provvisoria o sottoposte ad altro procedimento penale, l'art. 3 traccia la nuova disciplina del «fermo di indiziato di reato», sostituendo l'art. 238 del C.P.P.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplosive. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia nel quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle 48 ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Come si vede, fermi restando i due requisiti, per fermo, del fondato sospetto di fuga e della non necessità della flagranza, la legge non richiede più il grave indizio di reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura ma solo «il sufficiente indizio di delitto con pena non inferiore nel minimo a sei anni» o concernenti le armi da guerra o tipo guerra ecc. ecc.

Maggiori poteri conferisce alla polizia giudiziaria l'art. 4, relativo alle perquisizioni senza mandato, e, ovviamente, al di fuori dei casi di cui all'art. 224. Inoltre la facoltà non è limitata agli Ufficiali di P.G.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

Dopo aver (art. 5) vietato la partecipazione a pubbliche manifestazioni «con caschi protettivi o il volto coperto in tutto o in parte mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona» e (art. 6) stabilita la confisca (art. 240 C.P.) in caso di condanna per tutti i «reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi» la legge detta disposizioni (art. 7/13) in ordine alla ricostruzione del

disciolto partito fascista, modificando l'art. 1 della legge 20-6-1952, n. 645 (la cosiddetta legge Scelba), chiarendo quando ricorrano gli estremi di tale reato e colpendo poi le associazioni, i gruppi, la propaganda, la partecipazione a pubbliche riunioni in cui o per cui esso si realizza e prevedendo, a inasprimento della legge Scelba (art. 2 e 7), l'emissione del mandato di cattura e il rito direttissimo.

Molto importante per la polizia giudiziaria (o la forza pubblica, comunque il soggetto rimane sempre il «pubblico ufficiale») è l'art. 14: la non punibilità per il p.u. per l'uso o l'ordine di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica quando vi sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità, prevista dall'art. 53 C.P., si estende all'uso imposto dalla necessità di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

Per l'art. 17 per i reati previsti dall'art. 18 (riunione pubblica senza preavviso, inosservanza di disposizioni dell'Autorità) e 24 (rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento di una pubblica riunione) del T.U. delle Leggi di P.S., si procede sempre con giudizio direttissimo.

Qualora il reato sia connesso con altri, la commessione (che, naturalmente, potrebbe nei più dei casi escludere la possibilità giuridica del giudizio direttissimo) opera solo se è «indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato».

Il giudizio direttissimo, per l'art. 26, trova applicazione sempre in caso di violenza (art. 336 C.P.) contro ufficiale o agente della P.G. o della Forza pubblica commessa con arma propria o impropria.

Gli art. dal 18 al 25 concernono le persone pericolose sia ai fini politici che comuni: con gli art. 18 e 19 si estendono le norme della legge antimafia (31 maggio 1965 n. 575) a quanti pongono in essere «atti preparatori, obiettivamente rilevanti» diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato (insurrezione armata, devastazione, saccheggio e strage, guerra civile, formazione e partecipazione a banda armata, cagionamento di epidemia, avvelenamento di acque o sostanze alimentari, sequestro di persone, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). Inoltre ricadono sotto la norma quanti abbiano fatto parte e continuano a svolgere attività di associazioni politiche disciolte a mente della legge Scelba o compiano atti preparatori come sopra per la ricostituzione del partito fascista o, già condannati per delitti concernenti armi da guerra, o qualora debba dal loro comportamento, ritenersi siano proclivi a commettere un delitto diretto a sovvertire l'ordinamento dello Stato.

La legge antimafia si estende per l'art. 18 anche alle persone pericolose di cui all'art. 1 (n. 2, 3, 4) della legge 27-12-1956 n. 1423 (persone dedite a traffici illeciti, che vivono abitualmente, almeno in parte, con il provento di delitti, favoriscano o sfruttino prostituzione, contrabbando, traffico di stupefacenti, bische clandestine).

Come noto la legge antimafia comporta una serie di limitazioni nei confronti di persone indicate come appartenenti ad associazioni mafiose: sorveglianza speciale di P.S. anche senza previa diffida, fermo, anche senza che il delitto richieda il mandato di cattura, aumenti di pena, divieto di concessioni di licenze di porto d'armi, decadenza da licenze di polizia, di commercio, iscrizioni in particolari albi ecc.

Alle misure di polizia di cui alla legge 1423 del 1956 (diffida, sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno) si aggiunge, con l'art. 22 della legge in esame, «la sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni personali» (art. 22, 23, 24).

E', infine, prevista nell'art. 25 l'espulsione degli stranieri (tranne in casi di asilo politico), che non dimostrino la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia.

Mentre tutte quelle che precedono sono dirette alla tutela della società e dell'ordinamento democratico, le norme che seguono sono dirette alla difesa dell'uomo di polizia, e, come già appartenenti e spiritualmente, tuttora a questa appartenenti, ci interessano in modo particolare.

Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.

(segue a pag. 9)

DALLA TRAGEDIA... UNA SPERANZA

La tragica morte per suicidio della Guardia di P.S. Vincenzo Rizzi, avvenuta il 12 giugno in Roma, induce a qualche considerazione.

Com'è noto, il giovane addetto al piantonamento in ospedale di un detenuto, si lasciava indurre da costui ad accompagnarlo fuori del nosocomio per consentirgli di far visita alla di lui amica.

Purtroppo, più tardi, il detenuto si sottraeva con uno stratagemma alla vigilanza dell'occasionale compagno di gita.

Il Rizzi, sconvolto per l'accaduto, dopo aver vagato lungamente alla ricerca del fuggiasco, si uccideva con un colpo della propria pistola d'ordinanza.

Ventitre anni! Nella disperazione più nera, la povera mamma alla quale il Rizzi, a mezzo di un biglietto frettolosamente vergato, chiedeva perdono per l'atto inconsulto non senza avere affermato: «Ho sbagliato e devo pagare».

Il prezzo della colpa, certo, è stato del tutto sproporzionato; senza dubbio, una maggiore ponderazio-

ne avrebbe potuto far desistere il giovane dal suicidio. Ma, a ventitré anni, se si possiede un senso dell'onore, una carica ideale ed una consapevolezza dei contenuti del proprio lavoro, può anche accadere che il desiderio di espiazione possa portare all'annientamento di se stesso.

Il Rizzi, con la sua vita, ha certamente inteso di riscattare il fatto di essere venuto meno ai Doveri particolari di un Agente dell'Ordine. E' triste ed assurdo, comunque! Ma, finché ci saranno uomini disposti a pagare per le proprie colpe, c'è ancora da sperare nel futuro della Società umana.

Un atto del genere, per quanto triste ed assurdo, ha ragione di tutto il lassismo e di ogni permissivismo mentre costituisce un alto e severo monito per tutti coloro, purtroppo ancora in molti, che continuano a sbagliare addebitando agli altri il prezzo dei propri errori, in buona od in mala fede commessi.

U. CAPUTO

APPELLO AI NOSTRI ASSOCIATI

Nell'epoca moderna, qualunque gruppo associato per il raggiungimento di particolari fini ha necessità di diffondere le proprie idee, le proprie aspirazioni e di proporre eventuali rimedi per la correzione di situazioni ritenute carenti. A questo serve la stampa, mezzo di informazione insostituibile.

La nostra Associazione, con notevole sforzo, ha ormai varato il periodico «Fiamme d'Oro» che vuole essere la Voce del Personale in congedo del benemerito Corpo delle Guardie di P.S. e la saldatura ideale col personale in servizio attivo.

Ottenuta, in data 14 maggio 1975, la prescritta autorizzazione del Tribunale di Roma, il nostro giornale, già edito quale numero unico di saggio, ha iniziato la sua vita affiancandosi agli altri periodici delle Associazioni d'Arma consorelle.

Quindi: - l'appello più caldo rivolto a tutti gli Amici di non tardare a sottoscrivere l'abbonamento, il cui importo è stato contenuto nella modesta somma di lire cento mensili (lire mille duecento annue) nonostante gli elevati costi della carta e di stampa.

— l'invito rivolto ai solerti Presidenti delle numerose Sezioni dell'ANGPS sparse nella Penisola, di propagandare il nostro giornale e di raccogliere abbonamenti ordinari, sostenitori e benemeriti anche in ambienti estranei all'Associazione.

Un giornale può vivere e migliorare soltanto se dispone di adeguato finanziamento; noi desideriamo di essere una Voce libera da ogni vincolo e, pertanto, dobbiamo finanziarci da soli.

Stringiamoci, dunque, intorno al nostro giornale; facciamo sentire la nostra voce, dibattiamo le nostre idee, sosteniamo, pur nei limiti delle nostre possibilità, ogni iniziativa intesa a migliorare le condizioni di vita del personale in congedo e di quello in servizio attivo, a tutti i livelli civili e militari, in ogni epoca nella buona e nella cattiva sorte della Patria, esempio di indiscussa fedeltà allo Stato e di dedizione al Dovero spinto fino al sacrificio, nell'esclusivo interesse della Comunità Nazionale.

Sta soltanto a Voi, cari Amici, di assicurare la vita del nostro periodico e di consentirci di renderlo sempre migliore. Dai prossimi numeri, daremo periodiche notizie delle Sezioni e dei Soci che si saranno distinti nella campagna «abbonamenti a Fiamme d'Oro».

Concludiamo pregandovi di voler collaborare con noi mediante l'invio di proposte, quesiti e di notizie sulla vita delle Sezioni per rendere il nostro giornale sempre più interessante.

IL COMITATO DI REDAZIONE

Molta attesa vi è per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo della « riforma del diritto di famiglia » che entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione stessa.

Cerchiamo di sintetizzare, qui di seguito, le principali innovazioni:

Matrimonio - L'età minima per contrarre matrimonio è fissata a 18 anni sia per l'uomo che per la donna; l'età minima è riducibile a 16 anni per gravi motivi e con decisione del tribunale. Le ipotesi di impugnazione del matrimonio per « nullità » vengono ristrette a casi precisi quali: l'errore cui è indotto per ignoranza uno dei coniugi contraenti su qualità essenziali dell'altro preesistenti al matrimonio; la non conoscenza dell'esistenza di condanne per reati comportanti pene non inferiori a cinque anni (due anni per reati concernenti la prostituzione); la dichiarazione di delinquenza abituale e professionale; lo stato di gravidanza della donna, ignoto al coniuge, prima del matrimonio, se dopo il parto interviene il disconoscimento di paternità.

Parità tra i coniugi - Piena parità di diritti e doveri fra i coniugi con l'affermazione dei principi che ciascuno ha il potere di attuare l'indirizzo unitario della famiglia.

Regime patrimoniale - Con la riforma si avrà la « comunione dei beni » salvo che i coniugi non decidano diversamente. Essi, perciò, hanno in comune tutto ciò che viene acquistato nel corso del matrimonio così come sarà comune l'amministrazione. Ciascuno dei coniugi, invece, può disporre la proprietà personale dei proventi per le attività professionali nonché dei beni preesistenti al matrimonio.

Filiazione - La riforma abolisce ogni limite per il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio. Con il riconoscimento, la legge prevede anche una normativa sull'introduzione, nella famiglia del genitore che lo riconosce, del figlio nato fuori dal matrimonio. E' necessario però il consenso dell'altro genitore naturale e del coniuge. Il riconoscimento dei figli è concesso anche ai minori, purché abbiano superato i 16 anni.

La patria potestà viene affidata paritariamente ai due genitori.

Eredità - Sono affermati, nei diritti ereditari, la parità tra figli legittimi e naturali e il riconoscimento di parteciparvi al coniuge superstite. E' stata aggiunta una norma in base alla quale il coniuge superstite conserva il diritto di continuare ad abitare nella casa di proprietà familiare.

Separazione - Delle due ipotesi per la separazione: « consensuale o per colpa » è stata esclusa la separazione per colpa. La separazione può essere chiesta e pronunciata per fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza. E' stato anche previsto che, sempre che ne ricorrano le circostanze e se ne sia richiesto, il giudice dichiara nel dispositivo della ordinanza a quale dei coniugi è addebitabile la separazione. Da ciò deriverà anche una diversità di trattamento economico ai fini del mantenimento e della eredità.

La legge di riforma prevede inoltre: la donna italiana sposata a cittadino straniero può riacquistare la cittadinanza italiana perduta in seguito al matrimonio; le cause di nullità secondo le nuove norme hanno validità solo per i matrimoni celebrati successivamente all'entrata in vigore della legge; tutta la normativa relativa alla separazione si applica anche ai matrimoni contratti precedentemente e alle cause in corso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia; la comunione dei beni per le famiglie costituite prima dell'entrata in vigore della riforma decorre dopo due anni dalla entrata in vigore della legge stessa; il disconoscimento di paternità si applica anche ai figli nati prima della riforma, così come per il riconoscimento dei figli naturali e per la dichiarazione giudiziale di paternità.

GIURISPRUDENZA

Concorso presso amministrazione comunale — Titoli preferenziali — Deve tenersi conto del servizio prestato come ufficiale.

Il rapporto d'impiego fra ufficiale in servizio e Stato si instaura soltanto per gli ufficiali in s.p.e., come disposto esplicitamente dal cpv. dell'art. 3 della legge 10-4-1954 n. 113. Il successivo comma dello stesso articolo precisa che « gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ».

Qualora la commissione esaminatrice di un concorso per assunzione di ragionieri presso un Comune fissi il punteggio da attribuire ai titoli di servizio, precisando che detto punteggio quantificato verrà attribuito per il servizio prestato presso altre amministrazioni, l'inequivoca dizione di « servizio » induce a ritenere che l'amministrazione abbia inteso riferirsi non già alla esistenza ed alla durata di un rapporto d'impiego con altri enti, bensì al servizio prestato in concreto presso detti enti.

Trib. amm. reg. Piemonte, sent. n. 115/74 del 18 dicembre 1974, est. E.M. Barbieri, Dimastromatteo C. Comune Torino.

Legittimità della procedibilità d'ufficio per i reati militari con esclusione del diritto di proporre querela.

E' stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, C.P.M.P. che prescrive la richiesta del Comandante di Corpo per la procedibilità per i reati militari per i quali è prevista la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi.

In fatto, il pretore di Cortina — chiamato a decidere per connessione su reato di lesioni guaribili in giorni dieci (art. 223, secondo comma, c.p.v. m.p.) riportate a seguito di alterco con vie di fatto tra due militari — aveva eccepito il dubbio che l'art. 260 C.P.M.P. contrastasse con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto creerebbe situazione di privilegio per i responsabili e non consentirebbe il diritto di querela al cittadino in servizio militare.

La Corte, affermato che il diritto penale militare non prevede la querela (tutti i reati militari sono procedibili d'ufficio) essendo sempre insita in questi una

(segue a pag. 9)

GIURISPRUDENZA

offesa alla disciplina ed al servizio, ha rilevato come tale offesa rappresenti lesione di interesse eminentemente pubblico (non subordinata all'interesse privato caratteristico della querela) e pertanto è legittima la facoltà riservata al Comandante di Corpo — per determinati reati — di risolvere la offesa alla disciplina con interventi disciplinari anziché penali.

Corte Cost. sent. n. 42 del 20 febbraio - 6 marzo 1975, rel. Reale.

Illegittimità costituzionale delle limitazioni alla concessione pensione di guerra a orfani maggiorenni inabili al lavoro.

Sono costituzionalmente illegittimi gli art. 63, primo comma, legge 10-8-1950 n. 648 e corrispondente art. 51, primo comma, legge 18-3-1968 n. 313 che disciplinano il trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni disponendo che essi hanno diritto a pensione

LA LEGGE SULL'ORDINE PUBBLICO

Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato con l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli, 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto.

Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato può proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalità previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.

Nei casi previsti dall'articolo 27 il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nella stessa disposizione, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 27, la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo può essere altresì effettuata dal pretore.

I reati previsti nell'articolo 27 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari i servizi di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo o coazione fisica, la difesa può essere assunta a rischio sta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applica a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

solo se siano divenuti « inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore ».

Corte Cost. sent. n. 37 del 20-25 febbraio 1975, rel. Benedetti.

Assistenza malattia per addetti servizi domestici e familiari: non è condizionata ad anzianità né a quantità di contributi.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 18-1-1952 n. 35 che, estendendo l'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, la subordina al fatto che l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e che risultino dovuti dal datore di lavoro n. 12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda.

Corte Cost. sent. n. 64 del 5-12 marzo 1975, rel. Amadei

Cosa si intende per difesa?

Per difesa del personale io intendo sia la difesa fisica, sia quella giuridica, cioè contro i rigori della legge per il fatto commesso in servizio e per il servizio secondo l'art. 53 C.P., e sia la difesa morale.

La difesa fisica è assicurata dagli art. 52 C.P. (legittima difesa) e dall'art. 53 C.P. di cui si è detto, e ciò da sempre.

Ma essa è incerta o assente, con gravissime conseguenze sull'efficienza e sul morale se non accompagnata da una reale difesa giuridica: con la legge sull'ordine pubblico non si è tornati, e non si poteva tornare all'autorizzazione a procedere di cui all'art. 16 del C.P.P., perché dichiarata incostituzionale; però si è giunti, all'intervento, per legge, del Procuratore Generale, ad una azione più incisiva di questi e del Procuratore della Repubblica sul Giudice Istruttore, ad un rapporto più stretto tra il Comando o l'Ufficio cui appartiene l'inquisito e la Procura, ad una difesa giudiziaria con onere a carico dell'Amministrazione. Tali ultime provvidenze erano sempre poste in atto, ma è importante che ciò sia passato da impegno morale a impegno giuridico. E ciò tende a realizzare anche la difesa morale: cioè la difesa del prestigio dell'uomo di polizia; e a questo tendono anche con aspetto sicuramente secondario rispetto ai fini della legge i maggiori poteri in ordine al fermo ed alla perquisizione, le sanzioni per i non identificabili nelle riunioni pubbliche, il giudizio direttissimo per i reati di cui all'art. 24 T.U. Leggi di P.S., e per la violenza, le maggiori facoltà nell'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

In sostanza la legge riconosce, anzitutto sul piano morale, che la polizia va difesa perché possa con un minimo di serenità affrontare il rischio del servizio e riconosce che l'uomo di Polizia, cittadino come tutti gli altri, ma volontario in ben maggiori e più gravi doveri, non è come gli altri perché quando rischia e, accade spesso, non rischia per sé ma per la sicurezza di tutti e in nome di tutti.

Il suo prestigio sta non solo nel suo compito, ma nella sua identificazione con lo Stato che tutela l'esercizio di quello. Se lo Stato se ne dovesse dimenticare, cosa spingerà un giovane d'oggi, 1975, ad un lavoro più oneroso e rischioso degli altri?

Il legislatore ha inteso, ci sembra, questo problema e vi ha dato una risposta e un riconoscimento. Basterà? Basterà per ridare spirito, incisività, ardore, serenità a questi giovani che seguono la strada che noi abbiamo percorsa?

Ce lo auguriamo di tutto cuore.

Remo Zambonini

AVVISO AI LETTORI!

Si ricorda che la sede dell'Associazione Nazionale delle Guardie di P. S. è sita in Roma - Via Statilia, 30 - Telefoni centr. 752151 int. 2672 - Diretto 775596

VITA DELLE SEZIONI

CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 12 giugno 1975, ha approvato le seguenti cariche sociali in sostituzione di Soci dimissionari o deceduti:

a) SEZIONE DI FOGGIA:

- DI GIORGIO Biagio - Consigliere
- RUSSO Luigi - Consigliere
- FRACASSI Cosimo - Sindaco effettivo

b) SEZIONE COSENZA:

- Prof. FERRARO Serafino - Presidente
- PALERMO Raffaele - Vice Presidente
- AVORNIELLI Orazio - Consigliere

c) SEZIONE DI PADOVA:

- PARLATORE Giovanni - Consigliere

SOCI ONORARI

Su delibera del Consiglio Nazionale, la Guardia di P.S. in congedo Tincani Beniamino, quale invalido per servizio, residente a Roma, è stato nominato Socio Onorario dell'Associazione.

CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

Si trascrive la circolare della Presidenza Nazionale, inviata il 16 giugno ai Sigg. Presidenti delle Sezioni:

In conformità a quanto praticato da Associazioni Consorelle, il personale della Presidenza Nazionale sarà ammesso, a turno, a fruire le ferie estive dal 15 luglio al 15 settembre 1975.

Si pregano, perciò, i Sigg. Presidenti di Sezione di dar corso alla corrispondenza ordinaria entro la prima quindicina di luglio e rinviare al termine delle ferie (15 settembre p.v.) la trattazione di argomenti di ordinaria amministrazione salvo sempre beninteso, che non trattasi di questioni urgenti ed indilazionabili che potranno essere sempre prospettate.

ONORIFICENZE

Il sig. Presidente della Repubblica, con suo decreto in data 2 giugno 1975, si è compiaciuto disporre il conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » al colonnello Giorgio De Franceschi, Presidente della Sezione ANGPS di Torino.

Al Col. De Franceschi le più vive felicitazioni della Presidenza Nazionale e degli associati tutti.

Il Socio Brig. Spagnuolo Giorgio della Sezione di Roma è stato insignito della onorificenza di Cavaliere al merito della R.I.

DOBBIAMO TROVARCI PIU' SPESSO E STARE SEMPRE PIU' UNITI



Un gruppo di soci intervenuti ad una riunione organizzata dalla Sezione di Vicenza il 10 maggio 1975.

Si rammenta ai soci iscritti alla Sezione di Roma che il numero telefonico 75.55.96 è della Presidenza Nazionale.

Pertanto si pregano gli associati che desiderano chiamare la Sezione di Roma di utilizzare il numero telefonico del Ministero dell'Interno 46.67 richiedendo, poi il N. 50.35.

DECEDUTI

Socio MARANO Pasquale, Sezione Cosenza.	Socio TERZI Giovanni, Sezione Varese.	Socio FRATTE Attilio, Sezione Belluno.
Socio INGRASSO Amedeo, Sezione Arezzo.	Socio GOZZANI Giuseppe, Sezione La Spezia.	Socio DI PALO Giovanni, Sezione Novara.
Socio RIPASARTI Bruno, Sezione Parma.	Socio LISI Pietro, Sezione Brindisi.	Socio ESFODIGLIO Francesco, Sezione Imperia.
Socio LEPRE Ezio, Sezione Vercelli.	Socio LANDRICCIA Ilarione, Sezione Vicenza.	Socio ABRATE Ugo, Sezione Novara.
Socio CATANI Ariano, Sezione Terni.	Socio TIS Celio, Sezione Udine.	Socio ROMANO Michelangelo, Sezione Viterbo.
		Socio CREA Carlo, Sezione Novara.

Ai familiari dei cari Soci scomparsi, Fiamme d'Oro esprime il profondo cordoglio di tutti gli abbonati e lettori.

Leggere,
diffondere,
abbonarsi

alle



è un dovere
per tutti
i commilitoni